



Regione Lombardia

DECRETO N. 10403

Del 09/07/2024

Identificativo Atto n. 2357

PRESIDENZA

Oggetto

AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA NECESSARIA PER RICHIEDERE IL BENEFICIO DELL'IRAP A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI, AI SENSI DELL'ART. 77 SEXIES, L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 DEL 13 DICEMBRE 2023 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI «DE MINIMIS». A PARTIRE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2023.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che all'art. 77 sexies, introdotto dall'art. 9 comma 1, della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, disciplina le misure fiscali di sostegno per le imprese insediate nei piccoli comuni lombardi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (*Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia*);

RICHIAMATE:

- la d.G.R. n. XI/6391 del 23/05/2022 "MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 77 SEXIES DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DI IMPRESE INSEDIATE NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI";
- la d.G.R. n. XII/ 2599 del 24/06/2024 "ADEGUAMENTO DELLA MISURA PREVISTA DALL'ART. 77 SEXIES DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DI IMPRESE INSEDIATE NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI, E DELLE RELATIVE MODALITÀ APPLICATIVE DI CUI ALLA DGR N. XI/6391 DEL 23 MAGGIO 2022, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 DEL 13 DICEMBRE 2023 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI «DE MINIMIS»;

VISTO che l'agevolazione fiscale de qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

CONSIDERATO che la d.G.R. n. XII/ 2599 del 24/06/2024 e le modalità applicative delle disposizioni previste dall'art.77 sexies della L.r. 14 luglio 2003, n.10, di cui all'Allegato A, hanno stabilito:

- che i soggetti che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 sexies, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, a partire dall'anno di imposta 2023;
- che la riduzione dell'aliquota IRAP, come previsto al comma 1 dell'art.77 sexies della l.r. n. 10/2003, opera per quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione, oltre ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Si precisa che per le società gli uomini tra i 18 e i 35 anni nonché le donne (anche disgiuntamente) devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione. Il requisito dell'età anagrafica



Regione Lombardia

deve essere posseduto alla data di costituzione dell'impresa per la quale si richiede il beneficio;

- che l'istanza al beneficio dovrà essere inoltrata entro il **31 luglio** dell'anno successivo a quello di costituzione. Le domande presentate successivamente determinano il mancato riconoscimento del beneficio per i corrispondenti anni di imposta trascorsi dalla data di costituzione;
- che la domanda ammessa alla riduzione dell'IRAP sarà valida per tutto il periodo di agevolazione previsto dal comma 1 dell'art. dell'art.77 sexies della l.r. n. 10/2003, salvo il verificarsi di eventi che ne facciano venire meno le condizioni descritte ai punti 1,3, 4 dell'allegato A della d.G.R. n. XII/ 2599 del 24/06/2024;
- di demandare al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio nonché l'approvazione della relativa modulistica necessaria a richiedere il beneficio di cui all'art. 77 sexies della citata l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

RICHIAMATO il d.d.u.o. n. 7979 dell'8/06/2022 "APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA NECESSARIA A RICHIEDERE IL BENEFICIO DELL'IRAP A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI, AI SENSI DELL'ART. 77 SEXIES, L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10 - ANNI DI IMPOSTA DECORRENTI DAL 1° GENNAIO 2021";

CONSIDERATO che le istanze al beneficio, come descritto nel precedente paragrafo, presentate nel corso dell'anno 2024, saranno riferite a partire dall'anno di imposta 2023, fermo restando che le autorizzazioni alle agevolazioni già riconosciute per le precedenti annualità di imposta, godranno degli adeguamenti del nuovo de minimis, ai fini della concessione;

EVIDENZIATO, che, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2 della richiamata l.r. n. 11/2004 è stata approvata dalla Giunta regionale una nuova individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socioeconomico, il cui relativo elenco, da ultimo, per la XII legislatura è stato definito con d.G.R. XII n. 2152 dell'8/04/2024 – Allegato C (comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti classificati con livello di svantaggio medio ed elevato, di cui all'articolo 2 della l.r. 11/2004);

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

CONSIDERATA la tipologia di aiuto fiscale della presente misura che, tra l'altro, prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali;

DATO ATTO che il provvedimento autorizzatorio regionale preventivo, rispetto alla possibilità per le imprese di richiedere lo sgravio fiscale, non assume la natura di concessione, mancando l'individuazione del valore del concesso che sarà accertato in via definitiva l'anno successivo;



Regione Lombardia

DATO ATTO quindi che, trattandosi di autorizzazione per la sola fruizione del beneficio di riduzione dell'aliquota IRAP, la misura di cui al presente provvedimento si configura come aiuto di stato semi-automatico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 del DM 115/17 sopra richiamato:

- le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro Nazionale Aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

DATO ATTO che il controllo del massimale *de minimis* avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, comma 6 del DM 115/17, senza ricorrere quindi, nei confronti di alcuna impresa, alla richiesta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

STABILITO altresì che, qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento (UE) 2023/2831, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile;

RITENUTO che la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente misura non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2831;

RITENUTO altresì che, a tale specifico riguardo, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 e 2 del già menzionato Regolamento (UE) 2023/2831;

CONSIDERATO che, per il corretto calcolo del perimetro di impresa unica i soggetti richiedenti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, eventuali soggetti che presentano relazioni con il richiedente secondo le lettere c) e d) dell'art. 2.2 del *de minimis*;

DATO ATTO che la misura di cui al presente provvedimento è già stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti, ai sensi dell'art.8 del DM 115/17, con il codice identificativo CAR 6029 ed è stata individuata Agenzia delle Entrate come Ufficio Gestore per gli adempimenti di cui agli artt. 9 e ss del citato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e relativa attività istruttoria e di controllo ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013, ora Regolamento UE 2023/2831;

RITENUTO pertanto di aggiornare ed approvare la seguente modulistica, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Domanda di ammissione all'agevolazione IRAP per nuove imprese situate nei piccoli comuni della Lombardia ai sensi dell'art. 77 *sexies*, l.r. 14/07/2003, n. 10", di cui all'allegato A;



Regione Lombardia

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio – Dichiarazione socio/titolare impresa individuale, di cui all'allegato B;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio – Dichiarazione cooperativa, di cui all'allegato C;
- la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato D;

VISTA la l.r. del 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, ed in particolare la d.G.R. del 3 luglio 2023, N.XII/546, e la d.G.R. n. XII/1825 del 29 gennaio 2024 - I Provvedimento organizzativo 2024, per la parte che afferisce alle competenze della U.O;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa

1. di aggiornare e adeguare la modulistica per richiedere il beneficio dell'IRAP a favore dei piccoli comuni, ai sensi dell'art. 77 sexies, l.r. 14 luglio 2003, n. 10, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
2. di approvare la seguente modulistica, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *“Domanda di ammissione all'agevolazione IRAP per nuove imprese situate nei piccoli comuni della Lombardia ai sensi dell'art. 77 sexies, l.r. 14/07/2003, n. 10”*, di cui all'allegato A;
 - la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio – Dichiarazione socio/titolare impresa individuale, di cui all'allegato B;
 - la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio – Dichiarazione cooperativa, di cui all'allegato C;
 - la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, eventuali soggetti che presentano relazioni con il richiedente secondo le lettere c) e d) dell'art.2 del de minimis, di cui all'allegato D;
3. di dare atto che l'istanza al beneficio dovrà essere inoltrata entro **il 31 luglio** dell'anno successivo a quello di costituzione dell'impresa. Le domande presentate successivamente determinano il mancato riconoscimento del beneficio per i corrispondenti anni di imposta trascorsi dalla data di costituzione;
4. di dare atto che i soggetti interessati dalle disposizioni in materia di IRAP, di cui all'art. 77 sexies, l.r. 14 luglio 2003, n. 10, dovranno compilare il modello annuale di dichiarazione IRAP



Regione Lombardia

in conformità alle specifiche disposizioni normative e secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni ai medesimi modelli di dichiarazione a partire dall'anno di imposta 2023;

5. di dare atto che le istanze al beneficio, come descritto nel precedente paragrafo, presentate nel corso dell'anno 2024, saranno riferite a partire dall'anno di imposta 2023, fermo restando che le autorizzazioni alle agevolazioni già riconosciute per le precedenti annualità di imposta, godranno degli adeguamenti del nuovo de minimis, ai fini della concessione;
6. di dare atto che la domanda ammessa alla riduzione dell'IRAP sarà valida per tutto il periodo di agevolazione previsto dal comma 1 dell'art. dell'art.77 sexies della l.r. n. 10/2003, salvo il verificarsi di eventi che ne facciano venire meno le condizioni;
7. di dare atto che la misura di cui al presente provvedimento è già stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti con il codice identificativo CAR 6029, ai sensi dell'art.8 del DM 115/17, ed è stata individuata Agenzia delle Entrate come Ufficio Gestore per gli adempimenti di cui agli artt. 9 e ss del citato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e relativa attività istruttoria e di controllo ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013, ora Regolamento UE 2023/2831;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.tributi.regione.lombardia.it;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
MICHELE COLOSIMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.